

Rep. n.

Racc. n.

SCHEMA DI **CONTRATTO DI APPALTO** INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER “**LA REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI INVASO A MONTE DI VIALE DIAZ DEL COMUNE DI VICENZA**” - CUP **H33B11000350003** - CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, oggi del mese di

.....

In Venezia, presso gli uffici della Regione del Veneto, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio 23, avanti a me ZAGNONI dott. Pierpaolo, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, con sede in Venezia, sono comparsi personalmente i signori:

- nato a il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della Sezione e quindi, in nome e per conto, della Regione del Veneto - Giunta Regionale (che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche “Stazione appaltante”) con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, in forza della Legge Regionale n. 54 in data 31 dicembre 2012;

- nato a il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi, in nome e per conto, della società con sede in, capitale sociale Euro interamente versato, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di, codice fiscale e partita IVA, (che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltatore”)

Detti componenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e faccio personalmente fede io Ufficiale Rogante, a mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me Ufficiale Rogante personalmente diretta,

p r e m e t t o n o

- con decreto n. in data del Direttore della Sezione sono stati approvati il bando di gara e il disciplinare di gara d'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione degli **"Interventi per la realizzazione di un opera di invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del Comune di Vicenza"** - CUP: **H33B11000350003** - CIG:, con importo a base d'asta di Euro 9.559.748,68 (IVA esclusa) di cui Euro 372.930,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- la succitata gara è stata affidata all'Impresa con sede in, che ha offerto, sull'importo a base d'asta, il ribasso percentuale di e quindi, l'importo netto di Euro per lavori e Euro per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza, oltre Euro per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, come più precisamente si evince dal verbale ai miei rogiti in data, Rep. n. registrato a Venezia il al n. Serie Atti Pubblici e dai decreti del Direttore della Sezione n. del e n. del

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1. Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art.2. Oggetto dell'appalto

La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, affida all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli **"Interventi per la realizzazione di un opera di invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del Comune di Vicenza"** - CUP: **H33B11000350003** - CIG:

Art.3. Corrispettivo dell'appalto e obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. La "Stazione appaltante" pagherà all'"Appaltatore", per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di Euro relativo al seguente quadro economico:

– Euro per lavori (opere a corpo) oltre IVA;

– Euro per spese di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione oltre IVA e CNPAIA;

– Euro 372.930,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.

Si evidenzia che per l'appalto in argomento l'imponibile da assoggettare ad I.V.A. è pari all'importo dei lavori realizzati, risultante dal certificato di collaudo.

In attuazione a quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione in data 30 dicembre 2013 n. 2815 e ai sensi dell'art. 53 comma 6 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 111 e seguenti del DPR 207/2010, le Parti danno atto che, a parziale compenso delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto di appalto in argomento (e più precisamente la somma di Euro corrisponde al prezzo offerto dall'Appaltatore in sede di gara per il trasferimento), è prevista la cessione di alcune porzioni immobiliari, attualmente, di proprietà della Regione del Veneto, facenti parte del complesso immobiliare ad uso, sito in

Il corrispettivo del prezzo offerto dall'Appaltatore per il trasferimento dei beni suddetti sarà trattenuto nei certificati di pagamento, afferenti i lavori realizzati, in misura proporzionale tra importo contrattuale dei lavori e prezzo offerto per il bene immobile.

Il rogito di cessione definitiva del bene immobile sopra citato sarà effettuato dopo l'approvazione del certificato di collaudo dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Il preliminare dell'atto di trasferimento delle porzioni immobiliari suddette sarà effettuato contestualmente alla stipula del presente contratto di appalto; con la sottoscrizione di tale preliminare sarà trasferito all'Appaltatore, ai sensi del comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. 163/2006, il possesso dei beni immobili, nonché ogni onere derivante dalla custodia degli stessi.

Tutte le spese, imposte e tasse di legge necessarie per il trasferimento dei beni immobili in argomento e per il perfezionamento dei relativi contratti sono a carico dell'Appaltatore, nella misura prevista dalla normativa vigente.

2. La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, dichiara che l'impegno di spesa necessario alla realizzazione delle opere in argomento è stata effettuata con decreto del Direttore della Sezione n del sul bilancio per l'esercizio impegno n.; avverte inoltre l'"Appaltatore" che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero dell'impegno di spesa. L'"Appaltatore", come sopra rappresentato, dichiara di accettare tutto quanto sopra detto, essendone pienamente edotto e che, quindi, nulla ha da pretendere a tal riguardo.

3. La "Stazione appaltante" precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'"Appaltatore" è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

4. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata:

a) per il corrispettivo a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel capitolato speciale ai sensi dell'art. 43 comma 6 del DPR 207/2010.

5. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui al comma 4, ogniquale volta l'importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto un importo non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale e nei modi e termini di cui all'art. del capitolato speciale d'appalto.

6. La rata di saldo è corrisposta, a norma dell'art. 15 comma 2 del Capitolato generale d'appalto per i lavori di interesse regionale, entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria.

7. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o della rata di saldo, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 15 del Capitolato generale d'appalto per i lavori di interesse regionale, nonché dell'articolo 39 della L.R. 27/03 e successive modifiche e integrazioni.

8. La "Stazione appaltante" invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede legale dell'"Appaltatore" in, Via

9. La “Stazione appaltante” effettua i pagamenti all’“Appaltatore” mediante mandati emessi dal Tesoriere della stessa, l’Istituto di Credito UNICREDIT S.P.A. con sede legale in Roma Via Alessandro Specchi 16.

10. L’“Appaltatore” dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna:

- ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti di cui, su richiesta, fornirà copia alla “Stazione appaltante”
- a comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e a comunicare eventuali modifiche
- ad apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG)

L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) presso, filiale di, sul conto corrente Codice IBAN:, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

L’ “Appaltatore”, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente alla “Stazione appaltante” le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale; in difetto la “Stazione appaltante” è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture.

11. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi alla “Stazione appaltante” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni

dell'art. 117 d. lgs. 163/2006, nonché dell'art. 14 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale.

Art.4. Variazione dell'importo contrattuale

1. L'importo di cui all'art. 3 resta fisso ed invariabile. È ammessa la revisione prezzi di cui ai commi da 4 a 8 dell'art. 133, d. lgs. 163/2006.

2. La "Stazione appaltante" ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'"Appaltatore" abbia nulla a pretendere.

Art.5. Obblighi dell'Appaltatore

1. L'"Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti documenti ed elaborati progettuali e tecnici:

a) offerta economica dell'"Appaltatore" in data che si allega, in copia conforme, a quest'atto sotto la lettera ".....", dispensato dalle Parti dal darne lettura

b) dichiarazione di subappalto dell'"Appaltatore" in data che si allega, in copia conforme, a quest'atto sotto la lettera "....", dispensato dalle Parti dal darne lettura

c) progetto definitivo approvato, in forza del parere della Commissione Tecnica Regionale Ambiente n. del, con decreto del Direttore della Sezione n. del

d) capitolato speciale d'appalto approvato con decreto del Direttore della Sezione n. del

e) progetto esecutivo dell'"Appaltatore" di cui al decreto del Direttore della Sezione n. in data e all'Atto Formale di Validazione (art. 112 del D. Lgs. 163/2006 e art. 44 del DPR 207/2010) del Responsabile Unico del Procedimento in data, Atto che si allega, in copia conforme, al presente contratto sotto la lettera ".....", dispensato dalle Parti dal darne lettura.

2. La "Stazione appaltante" può autorizzare l'"Appaltatore" ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 118 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché, nei limiti indicati dall'"Appaltatore" stesso nella succitata dichiarazione presentata in sede di gara e ai sensi dell'art. 51 del capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 38 della Legge Regionale n. 27/2003, l'“Appaltatore” deve trasmettere alla “Stazione appaltante” entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute a garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la “Stazione appaltante” sospenderà il successivo pagamento a favore dell'“Appaltatore”.

3. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione e conoscenza i documenti e gli elaborati progettuali e tecnici di cui al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della “Stazione appaltante” e che si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

4. I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell'arte, con materiali appropriati e in conformità degli ordini impartiti dal Direttore Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno. Le Parti dichiarano che il progetto esecutivo è stato redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010 e sulla base delle indicazioni del progetto definitivo approvato.

5. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del sopracitato capitolato speciale d'appalto.

6. L'“Appaltatore” si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto come previsto dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto Piano di Sicurezza e Coordinamento che è depositato agli atti della “Stazione appaltante” e che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

7. L'“Appaltatore” si obbliga a consegnare alla “Stazione appaltante”, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 131, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, per costituire parte integrante e sostanziale del presente contratto.

8. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del vigente Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto.

Art.6. Termine di consegna del progetto esecutivo e penali

1. L'“Appaltatore” ha ultimato la progettazione esecutiva entro (.....) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'ordine di avvio alla progettazione emesso dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto in contraddittorio con il progettista incaricato dall'“Appaltatore” della redazione del progetto esecutivo a verificare la conformità del progetto esecutivo con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. L'“Appaltatore” rimane comunque responsabile del progetto esecutivo e delle sue eventuali carenze e risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di dette carenze.
3. Il corrispettivo per la progettazione esecutiva è fisso e invariabile. Il pagamento avverrà entro i limiti di legge, a seguito di regolare emissione di fattura, dopo l'intervenuta superiore approvazione del progetto esecutivo da parte della “Stazione appaltante” e comunque, nel rispetto dell'art. 169 comma 5 del DPR 207/2010.
4. Con la validazione del progetto esecutivo da parte della “Stazione appaltante” gli elaborati progettuali del progetto stesso si intendono acquisiti in piena ed esclusiva proprietà della “Stazione appaltante”.

Art.7. Termine di esecuzione e penali

1. L'“Appaltatore” deve ultimare i lavori entro (.....) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'“Appaltatore” e il Responsabile Unico del Procedimento della “Stazione appaltante” hanno sottoscritto in data, ai sensi dell'art. 106 comma 3 e 154 comma 6 del DPR 207/2010, il "verbale di consegna parziale n. 1 in via d'urgenza".
2. Per il maggior tempo impiegato dall'“Appaltatore” nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori a norma dell'art. 23 del Capitolato generale della Regione Veneto, ovvero di proroghe concesse a norma dell'art. 25 dello stesso Capitolato generale, è applicata una penale.

3. L'importo complessivo della penale è determinato ai sensi dell'art. 39 del Capitolato generale della Regione Veneto, moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera, pari al zero virgola tre per mille dell'ammontare netto contrattuale, così come previsto dall'art. del capitolato speciale d'appalto.

Art.8. Risoluzione e recesso

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 20 del Capitolato generale della Regione Veneto nonché, l'articolo 58 del capitolato speciale d'appalto.

Art.9. Foro competente

1. Il Foro competente è il Foro di Venezia.

Art.10. Cauzione definitiva

1. L' "Appaltatore", a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi e con le modalità dell'art. 113 del d. lgs. 163/2006, cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria n., emessa il, per l'importo di Euro, dalla società - Agenzia di, con sede legale in Via, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di, codice fiscale e partita IVA

2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 113 d. lgs. 163/2006.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", la "Stazione appaltante" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'"Appaltatore" deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la "Stazione appaltante" debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.11. Polizza assicurativa

1. L'"Appaltatore" ha prodotto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e conformemente all'articolo del capitolato speciale d'appalto, polizza di

assicurazione n., emessa il, dalla predetta società - Agenzia di, dell'importo di Euro

per danni a impianti e opere e di Euro per danni agli impianti e opere preesistenti.

Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di Euro

Art.12. Ulteriore garanzia contrattuale

1. L'“Appaltatore” ha prodotto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 comma 2 della Legge Regionale n. 27/2003, polizza di assicurazione n., emessa il, per l'importo di Euro dalla già citata società - Agenzia di, per l'ipotesi di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'“Appaltatore”.

Art.13. Polizza indennitaria decennale

1. L'“Appaltatore” si obbliga a stipulare, come previsto dall'articolo del capitolato speciale d'appalto una polizza di assicurazione indennitaria decennale con limite di indennizzo pari al 20% del valore dell'opera realizzata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

2. La suddetta polizza decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e contiene la previsione del pagamento in favore della “Stazione appaltante”, non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

Art.14. Divieto di cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 118, comma 1, d. lgs. 163/2006.

Art.15. Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. L'“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 118, comma 6, d. lgs. 163/2006.

3. L'“Appaltatore” ha, altresì:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della “Stazione appaltante” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva) (D. U. R. C.). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'art. 7 comma 2 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale nonché, gli importi dovuti all'“Appaltatore” a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

5. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, la relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.

Art.16. Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio in, Via, presso la sede dell'Impresa

Art.17. Spese contrattuali

1. L'“Appaltatore” assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della “Stazione appaltante”.

Art.18. Registrazione

1. S'invoca per quest'atto, soggetto ad I.V.A., l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa prevista dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art.19. Interpretazione del contratto

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale d'appalto con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 5, prevalgono le prime.

Art.20. Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali

1. L'“Appaltatore” dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. La "Stazione Appaltante" informa l'“Appaltatore” che "titolare" del trattamento è il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto e per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione, "Responsabile" del suddetto trattamento è il Responsabile Unico del

Procedimento e per ciò che riguarda i pagamenti, è il Direttore pro tempore della Sezione Ragioneria della Regione del Veneto.

Art.21. Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze (D.U.V.R.I.)

In relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dalla Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture le Parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto non è soggetto ad interferenze e che, pertanto, non è necessario allegare il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze).

Art.22. Clausole per l'attuazione del protocollo di legalità

1. L'“Appaltatore” si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'“Appaltatore”, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Regione, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed

automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

6. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 10 del predetto decreto.

7. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994

8. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al

cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

9. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia

10. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente

11. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1

12. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.⁷

13. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

14. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle Operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

15. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

16. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Art.23. Comunicazioni ex art. 79 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Il signor dichiara che in relazione a quanto previsto dall'art. 79 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono state effettuate le comunicazioni previste dalla legge e che è trascorso, dal momento dell'aggiudicazione, il termine previsto dall'art. 11 comma 10 del predetto D.Lgs. 163/2006.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.L.vo 163/2006 e che verrà conservato a norma presso il sistema di conservazione della Regione del Veneto, del quale ho dato lettura alle Parti comparse che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in prova di ciò, alla mia presenza, previo accertamento della loro identità e non essendo in contrasto con l'ordinamento giuridico, lo sottoscrivono con firma autografa che acquisisco digitalmente ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.L.vo 82/2005.

F.to digitalmente dott. Pierpaolo Zagnoni Ufficiale Rogante